

COMUNE DI BUDOIA

STATUTO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 40
DEL 06.12.2001

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1

Comune di Budoia

1. Il Comune di Budoia è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Articolo 2

Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Budoia è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori delle frazioni di: Budoia - Dardago - S. Lucia.
2. Il Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Budoia.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma così come concessi con D.P.R. del 27.03.1973.
4. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i

casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Articolo 3

Funzioni

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici, dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.
3. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni, in ambiti territoriali adeguati, attua sia forme di decentramento sia forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

Articolo 4

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Articolo 5

Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Articolo 6

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce le attività sportive ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni (ai sensi dell'art. 6 TUEL 18/08/2000 n. 267).

Articolo 7

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, commerciali ed agricoli.
2. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
3. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
4. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

Articolo 8

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello locale e tradizionale; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e

ne favorisce l'associazionismo.

3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici ricettivi.
4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.
5. Attua tutte le iniziative per uno sviluppo razionale dell'agricoltura.

Articolo 9

Partecipazione all'Associazione "Rete di Comuni-Alleanza nelle Alpi"

1. IL Comune di Budoia, partecipa come socio, all'Associazione "Rete di Comuni – Alleanza nelle Alpi", Associazione di utilità pubblica con sede legale in Bad Reichenhall (Germania), per il perseguimento degli scopi previsti nello Statuto dell'Associazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.12.1997.

Articolo 10

Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione.
2. I rapporti di tali forme di partecipazione sono disciplinate dallo Statuto.

Articolo 11

Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
 - a) la partecipazione a consorzi, a società per azioni con prevalente capitale pubblico locale e la costituzione di aziende speciali;
 - b) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione del servizio;
 - c) la concessione a terzi;
 - d) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza

- imprenditoriale;
e) apposite convenzioni con Comuni e Provincia per l'esercizio di servizi non forniti direttamente dal Comune.

PARTE SECONDA

ORGANI DI GOVERNO

CAPO I°

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 12

Diritti e doveri del Consigliere

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolamentati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale essi costantemente rispondono.
2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai regolamenti e dalla legge.
4. Hanno il diritto di presentare mozioni, interrogazioni, interpellanze ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo secondo i modi e le forme stabiliti dal Regolamento.
5. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestano rilevanza interna per l'attività dell'Ente, con finalità consultive.
6. Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti dal medesimo tutte le notizie e le informazioni in loro possesso. Essi sono

tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

7. I Consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno, tranne i casi in cui l'astensione risulti obbligatoria per legge.

8. I Consiglieri comunali decadono dalla carica nei modi e nei casi previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 13

Dimissioni e decadenza del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale entro e non oltre dieci giorni procede alla surroga del (o dei) consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 TUEL 18/08/2000 n. 267.
2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale dopo almeno dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza e dopo aver acquisito e valutato le cause giustificative eventualmente prodotte dal Consigliere interessato entro i suddetti dieci giorni.

Art. 14

Surroga e supplenza dei Consiglieri Comunali

1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenute, è attribuita al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del TUEL 18/08/2000, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede ai sensi dell'art. 45 del TUEL 18/08/2000 n. 267, alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che abbia riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del citato art. 45 del TUEL 18/08/2000 n. 267.

Art. 15

Scioglimento del Consiglio Comunale

1. Lo scioglimento del Consiglio Comunale avviene nei casi e secondo le modalità stabilite dalla legge.

Articolo 16

Consigliere Anziano

1. Il Consigliere Anziano è il Consigliere Comunale che ha riportato ai sensi dell'art. 40 - comma 2 , del TUEL 18/08/2000 n. 267, la maggiore cifra individuale al momento delle elezioni del Consiglio.

Articolo 17

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi consiliari composti da uno o più componenti.

2. I gruppi consiliari potranno avvalersi degli uffici e delle strutture dell'ente per lo svolgimento della propria attività a norma di regolamento.

CAPO II°

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 18

Composizione e poteri del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di Governo; determina l'indirizzo politico-amministrativo e ne controlla l'attuazione.
2. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da tanti membri quanti ne prevede la legge, avuto riguardo alla popolazione residente. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiali.
3. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
4. Il Consiglio, partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori.

Articolo 19

Prima adunanza

1. Il Consiglio nella sua prima seduta, convocata dal Sindaco neo-eletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e che deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione (art. 40 comma 1 TUEL 18/08/2000 n. 267) procede:
 - a) all'esame della condizione degli eletti a norma del Capo II titolo 3° del TUEL 18/08/2000 n. 267 e dichiarare l'ineleggibilità di essi quando sussistono alcune delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69 TUEL 18/08/2000 n. 267.
 - b) ad eleggere tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi dell'art. 12 e seguenti DPR 20/03/1967 n. 223.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva l'Assessore Regionale delle autonomie locali.
3. La seduta è presieduta dal Sindaco.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme

previste, rispettivamente, dagli articoli 22 e 23 del presente Statuto.

Articolo 20

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui alla lett. b) del successivo comma 3 del presente articolo.

2. Esso si riunisce:

- a) per l'approvazione del bilancio di previsione;
- b) per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.
- c) per iniziativa del Sindaco;
- d) per deliberazione della Giunta Comunale, che fissa, altresì, il giorno della seduta;
- e) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.

4. Nei casi di cui alle precedenti lettere d) ed e) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio Comunale è convocato, mediante l'attivazione delle procedure sostitutive previste dalla L.R. 4/7/97 n. 23 da parte dell'Assessore agli Enti Locali.

5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

6. Eventuali ordini del giorno integrativi, limitati ad argomenti considerati urgenti, dovranno pervenire ai Consiglieri almeno 24 ore prima.

Articolo 21

Ordine del giorno e consegna dell'avviso di convocazione

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

2. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere

pubblicato all'albo pretorio, affisso in almeno un locale pubblico per ogni frazione e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:

- a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, esclusi i festivi;
 - b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli argomenti urgenti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno già emanato e notificato ai Consiglieri.
3. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

Articolo 22

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro Consiglieri senza computare il Sindaco (art. 38 comma 2 del TUEL 18/08/2000 n. 267).
3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - b) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Articolo 23

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
3. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, così come previsto dall'art. 35 della L.R. 49/91.

Articolo 24

Publicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
4. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Articolo 25

Commissioni. Istituzione ed attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi consiliari.
2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
5. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
6. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
7. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del presidente della commissione;
- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.
- le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 26

Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette sono disciplinate con apposito regolamento consiliare.

CAPO III°

LA GIUNTA COMUNALE E IL SINDACO

Articolo 27

Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

2. La Giunta compie gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del TUEL 18/08/2000 n. 267, nelle funzioni di organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento.

Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Compete alla Giunta Comunale l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Articolo 28

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiori a quattro. Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità di voti ottenuta per decisioni connesse all'adozione di atti amministrativi, pareri, ecc, il voto del Sindaco viene considerato prevalente al fine di assicurare continuità nello svolgimento del programma amministrativo.

2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco tra i Consiglieri ovvero, limitatamente ad una unità, tra cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità, candidabilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

3. Le funzioni di Vice Sindaco non possono essere attribuite ad assessori nominati al di fuori dei componenti del Consiglio.

4. La proposta di nomina dell'assessore non facente parte del Consiglio è accompagnata dalla presentazione di un curriculum che documenti l'esperienza di amministrazione e direzione del candidato.

5. Il curriculum, depositato unitamente al documento programmatico deve contenere, oltre alle generalità del candidato, il titolo di studio posseduto, le esperienze professionali ed il tipo di attività lavorativa svolta, l'elenco delle cariche ricoperte presso lo Stato o altri enti pubblici, presso società a partecipazione pubblica o presso società comunque iscritte in pubblici registri.

6. L'Assessore, estraneo del Consiglio, assiste ai lavori dello stesso, con facoltà di prenderne la parola e di presentare emendamenti nelle materie di sua competenza ma senza possibilità di esprimere il voto sulle deliberazioni consiliari. Ha diritto, allo stesso modo dei Consiglieri Comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non può presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano agli altri Assessori nominati in seno al Consiglio Comunale.

Articolo 29

Elezione del Sindaco - Nomina della Giunta

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; è eletto dai cittadini contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale di cui è membro con sistema maggioritario e diretto ai sensi dell'art. 46 TUEL 18/08/2000 n. 267.
2. La legge stabilisce la durata della legislatura ed il numero delle legislature in cui è possibile rimanere in carica.
3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali del Consiglio.

Articolo 30

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
3. Il Sindaco, nonchè agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi Comuni.

Articolo 31

Vice Sindaco

1. Le funzioni di Vice Sindaco sono svolte dall'Assessore Consigliere Comunale e, in caso di sua assenza e/o impedimento, dall'Assessore esterno.
2. Nelle riunioni del Consiglio Comunale, in caso di contestuale assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, la presidenza dell'assemblea è affidata al Consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale.

Articolo 32

Funzionamento e competenze della Giunta

1. Il funzionamento della Giunta Municipale è disciplinato dal successivo art. 34. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco:
 - responsabili degli uffici;
 - consiglieri comunali;
 - esperti e consulenti esterni;
 - il revisore dei conti.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge e dalle Statuto, del Sindaco, del Segretario e dei responsabili dei servizi. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio.-
 - c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) elabora e propone al Consiglio criteri per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi nonché per la disciplina generale delle tariffe;
 - f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
 - g) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone con conformità all'art. 12 della L. n. 241/1990;
 - h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - i) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
 - j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - k) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:
 - a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
 - b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale;
 - c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il Revisore del conto.

Articolo 33

Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
2. Con lo stesso decreto di nomina o con decreto successivo gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale, raggruppati per settori omogenei con una delega scritta del Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.
3. La delega ha carattere fiduciario ed è quindi revocabile in ogni momento. Va comunicata al Prefetto.
4. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.
5. Il Sindaco conferisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vice Sindaco. Questo sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59, del TUEL 18/08/2000 n. 267.
6. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.
7. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

Articolo 34

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di suo temporaneo impedimento dal Vice Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Le votazioni sono palesi e in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti dell'organo.

Articolo 35

Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Articolo 36

Attribuzione di amministrazione

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione Comunale:
 - 1) rappresenta il Comune;
 - 2) nomina: componenti della Giunta, tra cui il Vice-Sindaco, può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio;
 - 3) convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio;
 - 4) sovrintende all'esecuzione degli atti;

- 5) ha facoltà di delega;
 - 6) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - 7) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
 - 8) convoca i comizi per i referendum consultivi;
-
- 9) ha facoltà di assegnare, con apposito atto, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi omogenei di materie con eventuale delega e firmare i relativi atti di amministrazione e di rappresentanza esterna, dandone comunicazione al Consiglio. Nell'attribuzione delle funzioni il Sindaco imposterà i suoi provvedimenti al principio secondo cui gli agli Assessori spettano i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai funzionari e ai responsabili dei servizi;
 - 10) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici anche a mezzo dei componenti la Giunta limitatamente alle funzioni assegnate;
 - 11) proclama l'esito delle consultazioni popolari;
 - 12) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi delle leggi vigenti;
 - 13) nomina il Segretario Comunale, tra gli iscritti all'Albo tenuto dall'Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali, i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 59 TUEL 18/08/2000 n. 267, nonché dello Statuto e dei Regolamenti Comunali;
 - 14) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale gli orari di apertura e di chiusura degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;
 - 15) esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi statali e regionali, dallo Statuto e dai Regolamenti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate dal Comune.
2. Al Sindaco quale capo dell'Amministrazione Comunale è conferita anche la direzione ed il coordinamento dei servizi di protezione civile.

Articolo 37

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, costituite o partecipate dall'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- e) collabora con il Revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, aziende speciali, istituzioni e società costituite o partecipate dal Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 38

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Qualora la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione;
- b) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo Consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
- e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;
- f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
- g) vieta la visione degli atti dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 60.

Articolo 39

Attribuzioni per i servizi statali

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo sovrintende a tutti gli adempimenti di cui al 1° comma dell'art. 54 TUEL 18/08/2000 n. 267.
2. Il Sindaco adotta inoltre con atto motivato, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Il Sindaco, sempre quale Ufficiale di Governo, può modificare gli orari degli uffici commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, adottando provvedimenti contingibili ed urgenti, qualora si verificano casi di emergenza connessi con i traffici e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico ovvero quando, a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza.

Articolo 40

Durata in carica del Sindaco e degli Assessori Surrogazioni

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori, secondo quanto prevede l'art. 53, comma 1 del TUEL n. 267/2000.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, si procede ai sensi dell' art. 23 della L.R. n. 23/1997.
3. La sostituzione degli Assessori per dimissioni, revoca o decadenza avviene con atto del Sindaco che ne dà entro 10 giorni motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Articolo 41

Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi dell'art. 23 della L.R. 04/07/1997, n. 23.

Articolo 42

Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio (art. 53, comma 3, TUEL 18/08/2000 n. 267)
2. Le dimissioni degli Assessori devono essere presentate al Sindaco e diventano operative con la nomina dei nuovi assessori.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 si procede come previsto all'art. 40 del presente Statuto.

Articolo 43

Sospensione e decadenza dalla carica di Sindaco, di Assessore e di consigliere comunale

1. Non possono ricoprire le cariche di Sindaco, Assessore e Consigliere comunale coloro che si trovano nelle condizioni indicate all'art. 58 TUEL 18/08/2000 n. 267.
2. Sono sospesi di diritto dalle cariche di Sindaco, Assessore e Consigliere comunale coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 59 del TUEL 18/08/2000 n. 267

Articolo 44

Pari opportunità

1. Il Comune assicura il rispetto delle condizioni delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10.04.1991, n. 125. Per la realizzazione degli obiettivi previsti dall'art. 6, comma 3, del TUEL 18/08/2000 n. 267 l'Ente si avvarrà del Comitato delle pari opportunità previsto dall'art. 28 del D.P.R. 3.08.90 N. 333. Con apposito regolamento si disciplineranno le modalità di funzionamento del Comitato.

PARTE TERZA

ORDINAMENTO FUNZIONALE

CAPO I°

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Articolo 45

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Articolo 46

Conferenza dei Comuni

1. Il Comune di Budoia, favorisce lo sviluppo della collaborazione fra i Comuni di Aviano, Brugnera, Caneva, Fontanafredda, Polcenigo e Sacile prevedendo all'uopo apposita conferenza con la partecipazione della Comunità Pedemontana del Livenza.

Articolo 47

Competenze

1. La conferenza dei Comuni con la partecipazione della Comunità Pedemontana del Livenza ha competenza di indirizzo e coordinamento sui seguenti argomenti:

- a) programmazione territoriale, viabilità, governo e rapporti con il processo economico;
- b) fiume Livenza e politica ambientale;
- c) cultura, tradizioni e funzioni turistiche;
- a) gestione dei servizi e programmazione delle risorse;

- b) rapporti nell'ambito della programmazione con la Provincia di Pordenone e la Regione Friuli Venezia Giulia;
- f) rapporti con la fascia di Comuni del Veneto Orientale.

Articolo 48

Regolamento

1. Le modalità di funzionamento saranno disciplinate da apposito Regolamento.

Articolo 49

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Articolo 50

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati, mediante la stipulazione di apposite convenzioni con gli enti locali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dall' art. 30 del TUEL 18/08/2000 n. 267, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 51

ConSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statuari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione e lo Statuto del consorzio dovranno contenere gli elementi e gli obblighi prescritti dall'art. 31 del TUEL 18/08/2000 n. 267 ed essere

approvati dal Consiglio Comunale.

Articolo 52

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati e siano di preminente interesse per l'Ente, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dall'art. 34 del TUEL 18/08/2000 n. 267 e della L.R. 7/2000.

CAPO II°

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 53

Organismi di partecipazione dei cittadini

1. Il Comune promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale secondo le norme del presente Statuto.

Articolo 54

Rapporti con le associazioni

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, in particolare quelle che perseguono finalità scientifiche, culturali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, quali strumenti di formazione dei cittadini. A tale scopo apposito regolamento prevederà l'istituzione di un albo delle associazioni che avranno i diritti previsti dai commi successivi del presente Statuto. Lo stesso regolamento stabilirà anche le modalità degli interventi previsti dai commi successivi.

2. La Giunta Comunale è autorizzata, ove lo ritenga necessario per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, a mettere gratuitamente a disposizione delle associazioni iscritte all'albo le strutture e il personale occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni.

3. Il Comune può affidare ad associazioni iscritte all'albo e a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni assegnando i fondi necessari in conformità all'art. 12 della legge n. 241/90. Il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla Giunta Comunale.

4. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti diretti sull'attività delle associazioni iscritte all'albo devono essere precedute dall'acquisizione di pareri, non vincolanti, espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta.

Articolo 55

Forme di consultazione della popolazione, istanze, petizioni, proposte

1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti.

2. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere agli organi comunali

istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Possono altresì rivolgere petizioni, istanze e proposte al Consiglio Comunale per quanto di competenza per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità. Delle petizioni al Consiglio Comunale verrà tenuto apposito registro in libera visione ai Consiglieri Comunali.

3. In ogni caso dovrà essere data risposta scritta ai proponenti entro il termine di 60 giorni dalla presentazione delle petizioni, istanze e proposte al Sindaco o alla Giunta Comunale; entro 120 giorni al Consiglio Comunale.

Articolo 56

Referendum consultivo

1. Sono previsti referendum consultivi nelle forme e con le modalità che saranno stabilite in apposito regolamento comunale.

Articolo 57

Assemblee di Frazione

1. Il Sindaco convoca almeno 1 volta all'anno l'assemblea di ogni singola frazione per sentire le istanze della Comunità e recepire il parere su singoli atti dell'Amministrazione (es.: Bilancio di Previsione). L'assemblea dovrà essere altresì convocata su richiesta di parte del corpo elettorale della frazione con le modalità previste da apposito regolamento.

2. L'Assemblea è composta dagli elettori della frazione stessa e convocata con avviso esposto nei pubblici esercizi almeno 8 giorni prima della data di convocazione. Della convocazione dell'Assemblea vengono informati i Consiglieri Comunali.

3. L'Assemblea è presieduta dal Sindaco e delle risultanze viene redatto apposito verbale da sottoporsi per dovuta informazione alla Giunta o al Consiglio Comunale.

CAPO III°

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 58

Diritto di partecipazione

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla

legge, il Comune è tenuto a comunicare l'avvio al procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Articolo 59

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune deve dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'ufficio responsabile del procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) le modalità con cui si può avere notizie del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

CAPO IV°

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Articolo 60

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del

Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento in quanto la diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Anche in presenza di diritto alla riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.

4. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione Comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

6. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'Amministrazione Comunale o da questa detenuti stabilmente.

CAPO V°

IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 61

Istituzioni – Attribuzioni

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione è istituito l'Ufficio del Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico interviene su richiesta dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine può convocare il responsabile dell'ufficio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati.
5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima in caso di ritardo, agli organi competenti, di provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
6. L'Amministrazione ha anche l'obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del Difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno dell'organo competente.
7. Tutti i responsabili degli uffici sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico.
8. Il Difensore Civico, presenta, entro il mese di marzo, all'Amministrazione Comunale interessata, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
9. La relazione viene discussa dal Consiglio Comunale nella prima seduta utile e resa pubblica.
10. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore Civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio interessato.

Articolo 62

Nomina

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Se dopo tre votazioni nessuno candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto che abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano d'età.
3. Il Consiglio Comunale è convocato almeno novanta giorni prima della decadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione il Consiglio Comunale deve essere convocato entro sessanta giorni dall'ultima data di approvazione dello Statuto del Comune.

Articolo 63

Requisiti

1. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini residenti nel territorio della Comunità Pedemontana del Livenza che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
2. Non sono eleggibili alla carica:
 - a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità, incandidabilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) i membri in Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali;
 - c) i membri del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni;
 - d) gli Amministratori di enti o aziende dipendenti dai Comuni interessati;
 - e) i candidati alle elezioni del Consiglio Comunale in carica.
3. La carica di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi attività professionale o commerciali che costituiscano l'oggetto del rapporto giuridico con l'Amministrazione Comunale interessata.

Articolo 64

Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.
2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale con la procedura prevista all'art. 43, comma 3, del presente Statuto.
3. Il Difensore Civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voti del Consiglio Comunale e con le stesse modalità previste per la nomina.

Articolo 65

Sede, dotazione organica, indennità

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, forniti di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio medesimo.
2. All'assegnazione del personale provvede, d'intesa con il Difensore Civico, l'Amministrazione Comunale nell'ambito della sua dotazione organica e nel rispetto del regolamento relativo all'organizzazione degli uffici comunali.
3. Al Difensore Civico compete una indennità di carica annuale pari al 15% di quella percepita dal Sindaco. Saranno inoltre rimborsate eventuali spese adeguatamente documentate e motivate.

Articolo 66

Rapporti con gli organi comunali

1. Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che hanno provocato l'azione, invia:
 - a) relazioni dettagliate al Sindaco interessato per le opportune determinazioni;
 - b) relazioni dettagliate alla Giunta Comunale interessata su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
 - c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio Comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni o suggerimenti su funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

PARTE QUARTA

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I°

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 67

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti al Segretario Comunale e ai responsabili degli uffici.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo i

principi di professionalità e responsabilità.

3. L'ufficio comunale si riparte in aree e settori funzionali, in conformità art. 33, comma 2° del presente Statuto.

CAPO II°

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Articolo 68

Disciplina dello status del personale

1. Nel rispetto della legge, sono disciplinati con il regolamento del personale:
 - a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
 - b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
 - c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali di ciascuna di esse;
 - d) i criteri per la formazione professionale;
 - e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
 - f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà dei diritti fondamentali;
 - g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
 - h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
 - i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti;
2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali:
3. Lo status di dipendente comunale è incompatibile con ogni altra attività retribuita salvi i casi espressamente autorizzati dalla Giunta. Le modalità, le condizioni ed i limiti per il rilascio dell'autorizzazione sono indicati nel regolamento.

Articolo 69

Collaborazioni esterne

1. Nel regolamento del personale sono determinati i criteri per le collaborazioni esterne al alto contenuto di professionalità per obiettivi

determinati e con convenzioni a termine.

Articolo 70

Responsabilità disciplinare del personale

1. Il regolamento del personale disciplina, secondo le norme previste dal TU approvato con D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

Articolo 71

Segretario Comunale – Direttore Generale – Responsabile Servizio

1. Il Segretario Comunale svolge le funzioni che la legge, lo Statuto ed il Sindaco attribuiscono allo stesso.
2. Il Sindaco può nominare con proprio atto il Direttore Generale e/o i Responsabili di Servizio, a questi competono tutti gli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e attribuiti dal Sindaco.
3. Il Sindaco individua il soggetto, tra quelli indicati ai precedenti commi, autorizzato al rilascio degli atti in materia urbanistica ed edilizia, tra i quali la concessione ad aedificandum, tale soggetto sarà denominato Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata.

Articolo 72

Vice Segretario

1. La figura di Vice Segretario potrà essere istituita in conformità alla normativa vigente in materia di accordo collettivo nazionale di lavoro.

CAPO III°

ENTI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Articolo 73

Costituzione e partecipazione

1. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune c/o Enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina i rappresentanti del Consiglio stesso c/o i medesimi enti, aziende ed istituzioni quando ciò sia espressamente previsto dalla legge.
2. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune c/o enti aziende ed istituzioni.

PARTE QUINTA

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 74

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Articolo 75

Attività finanziaria del Comune

1. L'attività finanziaria del Comune, riconosciuta dalla legge, è resa

disponibile:

- a) dall'applicazione di imposte, tasse, diritti e tariffe;
- b) dalla riscossione di addizionali e compartecipazione al gettito di imposte erariali o regionali;
- c) da trasferimenti erariali e regionali;
- d) da entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- e) da risorse per investimenti;
- f) da altre entrate.

Articolo 76

Amministrazione dei beni comunali

1. L'utilizzo dei beni comunali può concorrere alle entrate finanziarie dell'Amministrazione Comunale:

2. I beni patrimoniali devono, di regola, essere dati in godimento a titolo oneroso, salvo quanto previsto dai regolamenti, i beni demaniali possono essere concessi , in uso a canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio Comunale, in conformità alla legge, agli usi e alle consuetudini.

3. I beni patrimoniali comunali possono essere alienati in conformità alle leggi vigenti.

4. Non sono alienabili i beni immobili di particolare valore storico, ambientale, artistico e uso collettivo se non suffragati da parere espresso da consultazione referendari e da deliberazione consiliare approvata da almeno 2/3 dei Consiglieri.

Articolo 77

Bilancio di previsione e conto consuntivo

1. L'ordinamento contabile del Comune, il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono regolati dalla legge.

Articolo 78

Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve avvenire secondo le modalità di legge e secondo quanto previsto dall'apposito regolamento per la disciplina dei contratti.

Articolo 79

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 52, del TUEL 18/08/2000 n. 267, nonché, dalla relativa convenzione.

Articolo 80

Revisione economico – finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei conti ai sensi dell'art. 234 del TUEL 18/08/2000 n. 267.
2. Il Revisore dei Conti svolge tutte quelle funzioni contenute nell'art. 239 del TUEL 18/08/2000 n. 267; gli stessi rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per la ragione del loro ufficio.
3. L'incarico è retribuito secondo quanto previsto dall'art. 241 del TUEL 18/08/2000 n. 267.
4. Il Revisore dei conti dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta.

Articolo 81

Controllo di gestione

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi, nonché per ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati, è istituito il servizio di controllo interno.
2. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa del Comune e deve essere svolto con una cadenza semestrale.

PARTE SESTA

L'ATTIVITA' NORMATIVA

Articolo 82

Adozione dei regolamenti

1. I regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto sono deliberati dal Consiglio Comunale, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 48 del TUEL 18/08/2000 n. 267 che prevede la competenza della Giunta per il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, da adottarsi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. Per la elaborazione dei regolamenti di attuazione dello Statuto potranno essere istituite apposite Commissioni.

Articolo 83

Entrata in vigore dei regolamenti

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente Statuto, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto in quanto con esso compatibili.

Articolo 84

Approvazione ed entrata in vigore dello Statuto

1. L'approvazione, l'entrata in vigore e la pubblicazione del presente Statuto, nonché le successive modifiche ed integrazioni sono regolate dall'art. 6, commi 4 e seguenti del TUEL 18/08/2000 n. 267.

Articolo 85

Modificazioni dello Statuto

1. Ogni modifica dello Statuto è deliberata dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 6, commi 4 e seguenti del TUEL 18/08/2000 n. 267.

2. Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale o su richiesta di almeno un Consigliere. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte predette e dei relativi allegati almeno 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.